

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2255

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE RIGO, TREDESE, SAMBIN,
ARCHIUTTI, FALCIER e MAINARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2003

Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la
prevenzione degli infortuni

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della sicurezza, non solo sulle piste da sci, è diventato di giorno in giorno sempre più sentito, sia dall'utenza, sia da parte dei gestori degli impianti di risalita, sia dagli enti locali.

Lo sci è divenuto, soprattutto negli ultimi anni, un fenomeno di massa, praticato da milioni di connazionali e da altrettanti turisti stranieri; questo fenomeno ha portato certamente ricchezza al nostro Paese, agevolando soprattutto territori prima esclusi dalle potenzialità turistiche, ma l'elevato numero di praticanti e, soprattutto, il sempre crescente numero di incidenti (talvolta assai gravi, se non addirittura mortali) hanno posto problemi di regole e, più in generale, di governo e di disciplina del fenomeno.

Ne è nata una richiesta di intervento del legislatore, perchè l'Italia non ha una normativa nazionale che regoli la pratica dello sci in modo uniforme su tutto il territorio.

Una legge quadro per garantire maggiore sicurezza agli appassionati di questi sport si rende perciò opportuna, per evitare che un crescente allarme nell'opinione pubblica allontanati dalle piste parte della potenziale utenza, con negative pesanti ricadute sull'economia turistico-alberghiera.

Occorre individuare misure di tutela efficaci. In questo senso si è preferito richiamare da un lato le responsabilità comportamentali dei gestori delle piste attraverso l'adozione di idonee misure di protezione e di concreti provvedimenti aziendali, e dall'altro quelle degli stessi utenti attraverso il richiamo a elementari regole di prudenza e consapevolezza della propria condotta sulla base del principio di responsabilità personale e prevedendo specifiche iniziative di ordine educativo e informativo, anche presso le scuole.

Con l'articolo 1 sono precisate le finalità della legge, mentre l'articolo 2 definisce le aree sciabili protette. L'articolo 3 puntualizza gli obblighi dei gestori delle piste. L'articolo 4 obbliga i gestori ad assicurarsi ai fini della responsabilità civile. L'articolo 5 prevede da parte del Ministero della salute la diffusione della più ampia informazione in merito alle regole di cautela. L'articolo 6 prevede l'adozione di segnaletica uniforme nelle aree sciabili. L'articolo 7 riguarda i compiti e le funzioni delle regioni nel regolare i procedimenti autorizzatori per la costruzione e l'apertura al pubblico delle piste da sci, nel disciplinare le condizioni complessive di agibilità in sicurezza delle stesse, nel definire le loro caratteristiche tecniche e funzionali ai fini, per esempio, della collocazione in zone idrogeologicamente idonee, del normale scorrimento dei tracciati, della dotazione di servizi complementari. L'articolo 8 obbliga l'uso del casco protettivo per i minori di 14 anni. L'articolo 9 richiama un duplice principio di condotta per lo sciatore: tenere uno specifico comportamento di prudenza, attenzione e diligenza ed essere direttamente imputabile delle conseguenze delle sue azioni. L'articolo 10 riguarda la velocità che deve essere congrua rispetto alle capacità degli sciatori. L'articolo 11 stabilisce le precedenza sulla pista. L'articolo 12 regola il sorpasso. L'articolo 13 l'incrocio. L'articolo 14 lo stazionamento che deve evitare pericoli per lo sciatore e per gli altri. L'articolo 15 stabilisce che in caso di sinistro lo sciatore deve dare assistenza. L'articolo 16 vieta l'attraversamento a piedi delle piste, di sostare, di risalire la pista. L'articolo 17 regola l'uso dei mezzi meccanici. L'articolo 18 regola lo sci fuori pista. L'articolo 19 commina le san-

zioni che dovranno essere stabilite dal Ministro delle attività produttive. L'articolo 20 estende le norme a coloro che praticano lo *snowboard*. L'articolo 21 regola l'attività di vigilanza e soccorso delle Forze dell'ordine,

prevedendo altresì l'estensibilità delle rispettive funzioni anche ad altri soggetti (per esempio, polizia locale).

L'articolo 22 disciplina gli adeguamenti regionali alle norme della legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli *sport* invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche delle zone montane nel rispetto dell'ambiente naturale e il miglioramento qualitativo e di sicurezza degli impianti, attrezzature e servizi connessi e complementari presenti nei medesimi comprensori nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

Art. 2.

(Aree sciabili protette)

1. Sono aree sciabili protette le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservati alla pratica degli *sport* sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata *snowboard*; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Esse sono suddivise in aree sciabili attrezzate e aree sciabili non attrezzate.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri *sport* della neve, e può essere previsto che alcune aree sciabili siano motivatamente interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste.

2. I gestori sono altresì obbligati inoltre ad approntare un adeguato servizio, dotato di operatori qualificati e di idonee attrezzature, volto a garantire tempestivo soccorso in caso di incidente agli utenti.

Art. 4.

(Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivanti agli utenti, al personale addetto ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità dei gestori stessi in correlazione all'uso di dette aree. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la federazione sportiva nazionale competente in materia di *sport* invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e le associazioni nazionali di categoria degli esercenti degli impianti di risalita e delle piste da sci, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Informazione preventiva)

1. Al fine di prevenire i fenomeni infortunistici derivabili dalla pratica dello sci, assicurando condizioni di uniformità per tutto il territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione italiana sport invernali (FISI), provvede a diffondere la più ampia informazione in merito alle regole di cautela ed alle norme di condotta di cui all'articolo 8.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può concordare con la FISI iniziative volte alla diffusione nelle scuole della conoscenza delle regole di condotta di cui all'articolo 8 anche stipulando con la predetta FISI apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 possono essere coinvolti i gestori delle aree sciabili e, se diversi, anche gli esercenti impianti di risalita, promuovendo lo svolgimento di iniziative destinate a valorizzare presso i giovani e le rispettive famiglie gli aspetti sportivi ed educativi dello sci e il rispetto dei valori ambientali della montagna.

Art. 6.

*(Adozione di segnaletica uniforme
nelle aree sciabili)*

1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, stabilisce classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e cura l'adozione, da parte dei gestori, di una apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

Art. 7.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree sciabili attrezzate e ne disciplinano le condizioni complessive di agibilità al fine di perseguire adeguati livelli di sicurezza nella pratica dello sci e una utilizzazione responsabile e adeguata delle predette aree.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a:

a) classificare le aree di cui al comma 1 in relazione al loro utilizzo e ai rispettivi gradi di difficoltà;

b) stabilire le modalità di realizzazione, anche con riferimento agli impianti di innevamento programmato;

c) predisporre le norme di gestione e di esercizio nonché le ulteriori disposizioni tecniche eventualmente necessarie, anche ai fini delle verifiche periodiche di agibilità;

d) assumere ogni altra iniziativa opportuna per le finalità di cui al comma 1.

CAPO III

Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni 14)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 150.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni. Per l'esercizio dell'attività di formazione tecnica possono essere stipulate apposite convenzioni con l'UNI.

Art. 9.

(Comportamento degli sciatori)

1. Gli sciatori ed i frequentatori delle piste da sci e degli impianti di risalita osservano le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 3, quelle impartite dai gestori e la segnaletica posta sulle piste, nelle stazioni di partenza ed in quelle di arrivo degli impianti.

2. Gli sciatori devono in ogni caso comportarsi con prudenza, perizia e diligenza onde evitare danni a persone e cose, intralcio agli altri sciatori o pericoli per l'incolumità altrui.

3. Le regioni ed i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza ed il miglior utilizzo delle piste e degli impianti.

Art. 10.

(Velocità)

1. Gli sciatori adottano una velocità congrua rispetto alle proprie capacità, alla difficoltà del tracciato, alle condizioni del terreno ed a quelle meteorologiche.

2. La velocità è particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti.

Art. 11.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte mantiene una direzione che gli consenta di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 12.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore si assicura di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 13.

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori danno la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 14.

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano evitano pericoli per gli altri utenti e si portano sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi od in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori liberano tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 15.

(Soccorso)

1. In caso di sinistro l'utente presta l'assistenza occorrente agli eventuali infortunati.

2. Chi è coinvolto in un incidente fornisce le proprie generalità agli altri soggetti coinvolti.

3. Il comma 2 si applica anche ad eventuali testimoni.

Art. 16.

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto

previsto all'articolo 9, comma 2, e 17, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile protetta o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle emanate dal gestore dell'area sciabile protetta.

Art. 17.

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, danno la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentono la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 18.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario ed il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo si muniscono di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 19.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni da comminare ai trasgressori delle norme previste dagli articoli da 9 a 20 della presente legge sono stabilite dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori sono estese anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA
FINANZIARIA

Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 22.

*(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge ed a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri *sport* della neve.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, nel rispetto delle attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

